



COMUNE DI MARATEA
(Provincia di Potenza)

Codice Fiscale: 00144100765 – Località Cappuccini - Telefono +39.0973.874111 - Sito
Web: www.comune.maratea.pz.it - PEC: comune.maratea@cert.ruparbasilicata.it

SETTORE AFFARI GENERALI

Telefono: 0973.720242 - PEC: comune.maaratea@cert.ruparbasilicata.it

PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI APERTURA AL PUBBLICO E CUSTODIA DELLA GROTTA DELLE MERAVIGLIE PER L’ANNO 2022.

BANDO/AVVISO

CIG:ZD836D0CC6

Premesso

che, ai fini di quanto nel seguito espresso, si intende per "Codice", il Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n° 50, per come modificato e integrato con il d.lgs. 19 aprile 2017 n° 56, il D.L. 18 aprile 2019, n° 32, convertito con modificazioni nella L. 14.06.2019, n° 55, e il D.L. 16.07.2020, n° 76, convertito con modificazioni in legge n° 120 del 11.09.2020; che, sempre ai fini del presente atto, con "Decreto" si intende il D.L. 16 luglio 2020, n° 76, rubricato come "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni in legge n° 120 del 11.09.2020;

In esecuzione della propria determinazione n° 108 del 16.06.2022

SI RENDE NOTO

che si intende procedere all'espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto, attraverso una preliminare sollecitazione del mercato rispettosa dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e delle regole di trasparenza, non discriminazione e pari opportunità enucleate dal Codice, pur temperati con imprescindibili obiettivi di proporzionalità e non aggravio del procedimento, per l'affidamento della concessione per la gestione del servizio di accesso e guida alla visita della Grotta delle Meraviglie nella frazione Marina di Maratea, per l'anno 2022, il cui ritorno economico è affidato unicamente all'incasso dei biglietti dei visitatori, con versamento, in favore di questo Ente, di una percentuale, opportunamente stimata, degli introiti, a titolo di corrispettivo per la disponibilità del bene, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.

Pertanto si procederà con una fase preventiva di **manifestazioni di interesse, per acquisire una platea di soggetti disponibili all'assunzione della suddetta gestione**, da invitare, secondo le norme previste negli atti di gara, a presentare la propria offerta in rialzo sull'importo destinato al Comune, quale base d'asta determinata nel "Documento di determinazione valore concessione", allegato agli atti di gara.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, utilizzando solo l'**Allegato M1 – Modello presentazione manifestazione di interesse**, nei termini e secondo le modalità indicate nelle successive sezioni del presente Avviso. Si procederà, quindi, all'invito a presentare offerta agli operatori che avranno presentato la propria manifestazione di interesse, previa apposita istruttoria di ammissibilità e eventuale sorteggio pubblico e anonimo nel caso in cui le manifestazioni presentate dovessero superare la soglia di **n° 5 partecipanti**, per come stabilito nella determinazione a contrarre della presente procedura, cui si rimanda. Di tale attività verrà redatto apposito verbale, che verrà regolarmente pubblicato sul profilo committente, alle sezioni "Albo Pretorio" e "Amministrazione Trasparente". La S.A. si riserva la facoltà di non procedere eventualmente al sorteggio, laddove principi di economicità, proporzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa, non inducano a limitare il numero dei partecipanti.

Nel seguito si riporta il Bando/Avviso concernente, anche, le norme procedurali della successiva gara che verrà espletata con invito rivolto ai candidati ammessi a presentare offerta, all'esito dell'esame formale delle manifestazioni di interesse.

Tutta la procedura verrà espletata, in conformità agli obblighi imposti dagli articoli 40, 52 e 58 del Codice dei Contratti, attraverso la piattaforma telematica "TuttoGare", implementata sul sito <https://piattaforma.asme-comm.it/>, alla quale gli operatori economici sono obbligati ad accreditarsi per accedere, sia all'indagine di mercato preventiva per la presentazione delle proprie manifestazioni di interesse, sia alla successiva procedura negoziata a cui gli operatori accederanno a seguito dell'invito che la S.A. rivolgerà ai soggetti ammessi a presentare offerta, all'esito dell'esame istruttorio delle manifestazioni di interesse pervenute e dell'eventuale sorteggio, nel rispetto delle norme stabilite nel Bando/Avviso e relativo disciplinare di gara, cui si rimanda.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Stazione Appaltante: COMUNE DI MARATEA Loc. Cappuccini, Maratea (PZ) – Codice NUTS ITG17
– Codice ISTAT 087056

1.2. Amministrazione Aggiudicatrice: OMISSIS

1.3. Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Maria Assunta Brando

1.4. Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura:

a) determinazione a contrarre del Responsabile Settore Affari Generali 108 del 16.06.2022

1.5. Punti di contatto e di reperimento della documentazione:

La gara verrà espletata attraverso piattaforma telematica "TuttoGare", implementata sul sito <https://piattaforma.asme-comm.it/>, alla quale gli operatori economici sono obbligati ad accreditarsi per accedere, sia all'indagine di mercato preventiva per la presentazione delle proprie manifestazioni di interesse, sia alla successiva procedura negoziata, mediante invito dei soggetti ammessi a presentare offerta a seguito dell'esame istruttorio delle manifestazioni di interesse pervenute e dell'esito dell'eventuale sorteggio, nel rispetto delle norme stabilite nel presente Bando/Avviso e relativo disciplinare di gara, cui si rimanda. Attraverso la medesima piattaforma telematica sarà possibile avere conoscenza delle norme regolanti la procedura di gara, scaricandone (download) gli atti di gara e inserendo (upload) tutti i documenti richiesti per la partecipazione.

Per chiarimenti in ordine alla procedura di gara contattare il RUP ai seguenti indirizzi:

- PEC: comune.maratea@cert.ruparbasilicata.it.
- tel.: 0973/720242

Per chiarimenti in ordine all'uso della piattaforma telematica è possibile rivolgersi all'Help Desk ai seguenti contatti:

- e-mail: assistenza@asme-comm.it
- tel.: 800 955054

Le norme tecniche operative della piattaforma telematica, a cui il concorrente dovrà attenersi, sono contenute nel documento "Norme tecniche di utilizzo", scaricabili dal sito <https://piattaforma.asme-comm.it/>, scorrendo in basso la pagina e cliccando sull'omonimo link, comunque allegate al presente Bando/Avviso.

1.6. Pubblicazione del bando e dell'esito

Ai sensi dell'art. 36, anche nel combinato disposto dal comma 9 e dal decreto MIT 02.12.2016, e dell'art. 29 del Codice il presente bando/avviso di gara è pubblicato

- All'Albo Pretorio on line del Comune di Maratea: www.comune.maratea.pz.it/, dalla cui data di pubblicazione decorreranno gli effetti giuridici della procedura;
- Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del Codice, sul sito del MIT www.serviziocontrattipubblici.it/;
- Sul SIMOG;

nonché, nel rispetto di quanto contemplato all'art. 29 del Codice, anche:

- Sulla sezione Amministrazione Trasparente del profilo committente del Comune di Maratea, in relazione agli obblighi di informazione previsti nel medesimo art. 29 del Codice;

L'esito della gara sarà pubblicato:

- All'Albo Pretorio on line del Comune di Maratea: www.comune.maratea.pz.it
- Sul sito del MIT www.serviziocontrattipubblici.it/;

nonché, nel rispetto di quanto contemplato all'art. 29 del Codice, anche:

- Sulla sezione Amministrazione Trasparente del profilo committente del Comune di Maratea, in relazione agli obblighi di informazione previsti nel medesimo art. 29 del Codice;

2. PROCEDURA DI GARA: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, ex art. 1, c.2, del Decreto, PREVIA ACQUISIZIONI DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI OPERATORI QUALIFICATI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

Si precisa che tutta la procedura è stata suddivisa in due fasi, delle quali

- la **FASE I riguarda l'indagine di mercato, per acquisire le manifestazioni di interesse** alla partecipazione alla successiva procedura negoziata. Costituisce la prima fase procedurale che impone all'operatore economico (O.E.), che intenda partecipare, l'accreditamento nella piattaforma telematica e la presentazione del modello di Manifestazione di Interesse, secondo l'apposito allegato M1 predisposto dalla Stazione Appaltante (S.A.);
- la **FASE II attiene alla procedura di gara** per l'aggiudicazione dell'appalto a seguito degli inviti ai candidati che hanno aderito alla manifestazione di interesse e ammessi a presentare offerta, eventualmente selezionati tramite sorteggio nei casi previsti dalla lex specialis. Tale fase verrà attivata con l'invio della lettera di invito all'O.E. ammesso e comporterà la presentazione, da parte dello stesso, di tutta la documentazione di gara nel seguito descritta, secondo i modelli opportunamente predisposti da questa S.A. Si procederà, quindi, all'acquisizione delle offerte e all'espletamento delle relative sedute di gara, finalizzate all'aggiudicazione della concessione.

Si precisa, altresì, che tutta la procedura verrà espletata attraverso la piattaforma telematica indicata al precedente art. 1.5, in conformità alle prescrizioni del Codice.

Nei documenti che seguono verranno esplicitate le norme regolanti la presente procedura di gara e l'utilizzo della piattaforma telematica.

3. INFORMAZIONI SULL'APPALTO:

3.1 - *Luogo di esecuzione:* Grotta delle Meraviglie in località Marina di Maratea.

3.2 - *Descrizione:* concessione di servizi, di cui agli articoli 164 e seguenti del Codice, per l'affidamento della gestione del servizio di accesso e guida alla visita della Grotta delle Meraviglie, provvedendo all'incasso dei biglietti e al versamento in favore di questo Ente di una parte degli introiti a titolo di corrispettivo per la disponibilità del bene, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.

3.3. *Valore della concessione:* Ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 50/2016, alla luce delle tariffe oggi vigenti, dei dati di afflusso ricavati dai pochi dati storici a disposizione negli anni precedenti (2017, 2018, 2019 e 2020, 2021), il valore della concessione si attesta in € 31.692,00, quale fatturato che è legittimo aspettarsi dalla suddetta gestione, comprensivi dei proventi riconducibili alla vendita di gadget ed altro, come meglio descritto nel documento di determinazione del valore della concessione opportunamente predisposto da questo Settore;

3.4. *Importo a base d'asta:* La base d'asta, sul quale produrre l'offerta percentuale in rialzo, sarà invece pari alla percentuale del 30% da corrispondere a questo Ente sul fatturato complessivo generato dalla gestione di che trattasi, con importo minimo annuo di € 9.000,00 in relazione alla base d'asta già stabilita nella precedente procedura di affidamento per il triennio 2017-2020 e per l'anno 2021, cui, in assenza di dati certi e oggettivi, non si ritiene di distaccarsi, fermo restando che l'importo definitivo verrà accertato dall'effettivo introito che si registrerà nel corso della gestione;

3.5 *Tariffe da applicarsi e periodo di apertura al pubblico.*

TARIFFA E APERTURA AL PUBBLICO
Biglietto ordinario non superiore a € 5,00 per visitatore Orario funzionamento: minimo ore 6 giornaliere, nella fascia compresa tra le ore 8:00 e 20:00, continuativamente nei mesi estivi, e al di fuori del predetto periodo, nei week end dalla domenica delle palme e sino al 4 novembre, per ogni anno di gestione.

3.6 *Criterio di aggiudicazione della gara*: ai sensi della facoltà riconosciuta alle SS.AA. dall'art. 1, comma 3, del Decreto, l'aggiudicazione avverrà in favore del soggetto che offrirà **la migliore percentuale IN RIALZO rispetto alla base d'asta stabilita al precedente articolo 3.4** da applicarsi sul fatturato globale del concessionario. Al fine di evitare ogni dubbio di interpretazione, la percentuale da offrire in rialzo sarà il valore che verrà moltiplicato per il fatturato globale del concessionario per addivenire all'importo da versare al Comune. Questa dovrà necessariamente essere superiore a quella minima posta a base di gara in quanto non verranno ammesse offerte alla pari o più basse.

Il prezzo di aggiudicazione include gli oneri di sicurezza a norma dell'art. 26, comma 5, del d.lgs.9 aprile 2008, n° 81.

L'omessa indicazione del prezzo in rialzo è motivo di esclusione.

Si procederà anche in presenza di una sola offerta se ritenuta conveniente.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del Codice, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione avrà luogo entro i successivi sessanta giorni.

Si precisa che, a norma dell'art. 30, comma 4, del Codice, al personale impiegato nel servizio deve essere applicato il contratto collettivo nazionale, in vigore per il settore e la zona di competenza, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

3.7 Clausola di autotutela: la S.A. si riserva la facoltà di **non** procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, del Codice).

3.8 *Suddivisione in lotti*: la concessione, ai sensi dell'art. 51 del Codice, riguarda un unico lotto per il quale non è possibile immaginare frazionamenti.

3.9 *Requisiti di partecipazione alla gara*: trattandosi di concessione di servizi, si è ritenuto di fare riferimento alle indicazioni nello specifico fornite dall'ANAC con la Determinazione n. 10 del 23 settembre 2015 "Linee guida per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", equiparando l'importo dell'investimento all'intero valore della concessione come sopra determinato (€ 31.692,00), nella considerazione che lo stesso, per come dettagliato nel Documento di determinazione del valore dell'appalto, include ogni componente di costo che l'operatore economico dovrà sostenere:

- a) **REQUISITI DI ORDINE GENERALE**: Sono esclusi dalla procedura di affidamento dell'appalto, né possono stipulare i relativi contratti, ai sensi del comma 14 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016, i soggetti per i quali si riscontra una delle fattispecie elencate ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo art. 80. In relazione al comma 2, vale quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 80. Valgono altresì le prescrizioni contemplate ai commi 7 e 8 dell'art. 80 nei riguardi delle esclusioni degli operatori, nonché le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11.
- b) **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**: In ossequio al comma 3 dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016, sono ammessi i soggetti iscritti alla locale Camera di Commercio, Industria e Artigianato, per il settore oggetto di affidamento, ovvero per settori analoghi e/o affini. A tal fine si rimanda a quanto riportato al successivo paragrafo 3.10.
- c) **REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**: Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria, tra quelli previsti al comma 4 dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016:
 - c.1 **Referenze** di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 01 settembre 1993, n. 385, che, nella sostanza, attestino la solidità aziendale e la manifestazione di interesse a finanziare l'operazione; **in sostituzione** delle referenze è possibile produrre una **polizza di copertura assicurativa** da rischi professionali;
 - c.2 **fatturato medio** relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento, ovvero 10% di € 31.692,00, pari a € 3.169,20;
 - c.3 **capitale sociale** non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento, ovvero 5% di € 31.692,00, pari a € 1.584,60;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e dell'allegato XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredate della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

La capacità economica finanziaria di cui sopra può essere comprovata ai sensi del richiamato Allegato XVII, parte I, del "Codice", anche attraverso idonee referenze bancarie, ovvero mediante copertura assicurativa contro rischi professionali per un massimale non inferiore all'importo dei lavori (come desumibile dal quadro economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica proposto dal concorrente).

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività

d) **REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI:** Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica, con riferimento al comma 6 dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016:

- d.1 svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento, ovvero 5% di € 31.692,00, pari a € 1.584,60;
- d.2 svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento, ovvero 2% di € 31.692,00, pari a € 633,84;
- d.3 presenza nel proprio organico di personale con idonea conoscenza della lingua inglese (livello B2 o superiore)

Ai fini della qualificazione di servizio analogo o affine sarà inoppugnabile la valutazione di questo Ufficio, secondo principi di proporzionalità, ragionevolezza e imparzialità

REGOLE PROCEDURALI COMUNI

Le referenze bancarie devono essere prodotte da ciascuna impresa che, eventualmente, compone il costituendo RTI, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete.

Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del Codice e dell'Allegato XVII, comma 1, lett. a), del Codice, se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi (es. Inizio attività da meno di tre anni) di produrre le referenze bancarie, ovvero ne produce solo una, può provare il possesso della capacità economico-finanziaria producendo qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dalla stazione appaltante. Si ritiene ammissibile e non oggetto di valutazioni discrezionali da parte della Commissione, aldilà della verifica della sua regolarità, la presentazione di comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali.

In alternativa ai requisiti ai punti d.1 e d.2, il concessionario può incrementare i requisiti previsti ai punti c.2 e c.3, nella misura di 1,5 volte. Il requisito previsto al punto c.3 può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i superiori requisiti devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui ai punti c.2 e c.3.

Per i concorrenti che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, relativamente ai requisiti sul fatturato, si applica la seguente formula: (fatturato richiesto/5) x anni di attività.

3.10 Vocabolario comune degli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Descrizione
Oggetto principale	63513000-8	Servizi di informazione turistica

4. DURATA DELLA CONCESSIONE: l'avvio della concessione avverrà dal giorno successivo di sottoscrizione del contratto per un anno, salvo proroghe tecniche in conformità alle previsioni dell'art. 106, comma 11, del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.. È ammessa la facoltà della consegna d'urgenza dello stesso, a seguito della determinazione di aggiudicazione all'esito delle attività di gara. In tal caso farà fede la data della consegna d'urgenza del servizio.

5. CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: ai sensi della Deliberazione ANAC n° 1121 del 29.12.2020, che ha tra l'altro ripristinato l'obbligo di contribuzione di cui all'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sospeso dall'art. 65 del D.L. 34/2020, l'entità del contributo stabilito all'art. 2, è pari a: **0,00**.

6. DOCUMENTAZIONE DI GARA: fanno parte integrante del presente bando il **disciplinare di gara**, contenente le norme integrative del presente bando/avviso relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, i **modelli di partecipazione alla gara** cui dovranno attenersi i candidati nella

presentazione della propria istanza, il Capitolato Speciale d'Appalto del servizio di gestione e il Documento di determinazione del valore della concessione.

La documentazione di gara è integralmente pubblicata e resa nella disponibilità dei candidati, nella piattaforma telematica "TuttoGare", implementata sul sito <https://piattaforma.asmecomm.it/>.

Tutta la superiore documentazione di gara è inoltre visionabile e scaricabile dal sito del Comune di Maratea, all'indirizzo www.comune.maratea.pz.it, alla sezione Amministrazione Trasparente, nonché consultabili presso il Settore Affari Generali del Comune di Maratea, Loc Cappuccini, 0973 720242.

7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Di seguito si riportano le prescrizioni per la presentazione delle manifestazioni di interesse (FASE I) e, successivamente, e solo a seguito dell'invito ai concorrenti ammessi a presentare offerta, dell'istanza di partecipazione alla procedura negoziata (FASE II). Si ribadisce che l'attivazione della FASE II avverrà solo ad avvenuto invio delle lettere di invito da parte della S.A. ai candidati selezionati per la partecipazione alla fase di gara.

I termini sotto indicati devono intendersi perentori; non si procederà all'esame delle istanze pervenute oltre il termine fissato, anche se sostitutivi o aggiuntivi di offerte pervenute. Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, esse non giungessero a destinazione per tempo.

7.1. termini e modalità presentazione manifestazione di interesse (FASE I) e offerte (FASE II):

FASE I – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

TERMINI: Le manifestazioni di interesse, corredate di tutti gli allegati richiesti, dovranno pervenire – a pena di esclusione – entro e non oltre le **ore 12.00 del 27. 06.2022** esclusivamente, mediante la piattaforma telematica "TuttoGare", implementata sul sito <https://piattaforma.asmecomm.it/>.

È richiesto il previo accreditamento da parte di ciascun candidato invitato, secondo le modalità descritte nelle "Norme tecniche di utilizzo" della piattaforma in uso, scaricabile dal sito <https://piattaforma.asme-comm.it/>, scorrendo in basso la pagina e cliccando sull'omonimo link, comunque allegate al presente documento.

I candidati potranno beneficiare dell'assistenza tecnica fornita dal gestore del Sistema, i cui contatti sono indicati all'art. 1.5 del presente Bando/Avviso.

CONTENUTI DELLA DOMANDA: la Documentazione da presentare, in conformità alla **Sezione III del Disciplinare di Gara**, dovrà contenere:

- domanda di partecipazione alla Manifestazione di Interesse secondo lo schema allegato al presente Bando/Avviso di cui all'**Allegato M1** scaricabile dalla piattaforma telematica in uso, in conformità a quanto previsto nel Disciplinare di Gara alla **Sezione III - Documentazione Amministrativa Manifestazione di Interesse** cui si rimanda;

MODALITÀ PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: secondo quanto previsto nel citato documento "Norme tecniche di utilizzo" della piattaforma in uso, scaricabile dal sito <https://piattaforma.asmecomm.it/>, scorrendo in basso la pagina e cliccando sull'omonimo link, comunque allegate al presente documento.

ESAME MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E SORTEGGIO:

- a) Tutte le manifestazioni di interesse pervenute verranno esaminate al solo fine di verificare la completezza della documentazione presentata e la conformità della stessa alle prescrizioni del presente Bando/Avviso, anche con specifico riferimento al Modello di Presentazione della Manifestazione di Interesse di cui all'**Allegato M1**.
- b) **L'esame delle manifestazioni di interesse pervenute verrà svolto, in seduta riservata, atteso il rispetto dell'anonimato dei candidati, presso la sede del Settore Affari Generali del Comune di Maratea, attraverso la piattaforma telematica in uso.**
- c) Fino al numero massimo di **5 (CINQUE)** candidature si procederà all'invito di tutti gli operatori che hanno manifestato l'intento di partecipare alla procedura. Superata tale soglia, per come stabilita nella relativa determinazione a contrarre, si procederà con l'espletamento di pubblico sorteggio, sempre attraverso la piattaforma telematica sopra indicata, al fine di ricondurre il numero di invitati al suddetto limite massimo. La S.A. si riserva, comunque, l'insindacabile facoltà di non effettuare

alcun sorteggio, pure nel caso si eccedesse la soglia massima prestabilita, nel contemperamento dei principi di economia, proporzionalità, non discriminazione, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché nel rispetto del principio di favor participationis. L'eventuale sorteggio avverrà in seduta pubblica, nel giorno comunicato ai partecipanti attraverso la PEC utilizzata in fase di presentazione della manifestazione di interesse.

FASE II – PROCEDURA DI GARA A SEGUITO DI LETTERA DI INVITO

TERMINI: Dietro invito formulato agli operatori economici ammessi a presentare offerta a seguito della manifestazione di interesse indetta come sopra dovrà pervenire la documentazione relativa alla partecipazione alla procedura negoziata di che trattasi, da presentare entro e non oltre la data che verrà indicata nella lettera di invito. L'istanza di partecipazione dovrà essere inoltrata **esclusivamente** mediante la piattaforma in uso "TuttoGare", alla quale i concorrenti risultano già accreditati a seguito della presentazione della manifestazione di interesse.

CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA: La documentazione da presentare da parte del concorrente invitato dovrà contenere – a pena di esclusione – quanto segue:

- 1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:** composta dall'istanza di partecipazione alla procedura negoziata di che trattasi, corredata di tutti gli allegati previsti alla **Sezione IV del Disciplinare di Gara**, cui si rimanda.
- 2. OFFERTA ECONOMICA:** secondo il modello allegato al presente Bando/Avviso, scaricabile, come per tutta la documentazione di gara, dalla piattaforma telematica in uso, secondo le indicazioni di cui alla **Sezione V del Disciplinare di Gara**, cui si rimanda.

MODALITÀ PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: secondo quanto previsto nel citato documento "Norme tecniche di utilizzo" della piattaforma in uso, scaricabile dal sito <https://piattaforma.asmecomm.it/>, scorrendo in basso la pagina e cliccando sull'omonimo link, comunque allegate al presente documento.

MODALITÀ PRESENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA: secondo quanto previsto nel citato documento "Norme tecniche di utilizzo" della piattaforma in uso, scaricabile dal sito <https://piattaforma.asmecomm.it/>, scorrendo in basso la pagina e cliccando sull'omonimo link, comunque allegate al presente documento

APERTURA OFFERTE: la gara sarà esperita nel giorno e nell'ora che verranno stabiliti con la lettera di invito. Essa si svolgerà presso la sede del Settore Affari Generali del Comune di Maratea, attraverso la piattaforma telematica in adozione. Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti operando nell'ambito della piattaforma telematica.

- 7.2 scambio informazioni:** ai sensi degli articoli 52 e 76 del "Codice" e dell'articolo 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e candidati invitati si intendono validamente ed efficacemente effettuati attraverso indirizzi di posta elettronica certificata, tra quelli indicati nel presente Disciplinare e dal candidato/concorrente al momento dell'accreditamento alla piattaforma telematica.

7.3 lingua ufficiale: lingua italiana.

8. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

9. CAUZIONE: ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del Decreto, l'offerta dei concorrenti invitati (FASE II) **NON** deve essere corredata di cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Codice.

Resta intatto l'obbligo dell'aggiudicatario, ai fini della stipulazione del contratto, di dover produrre la garanzia definitiva ex art. 103 del Codice, secondo lo schema tipo di cui al Decreto Ministero Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n° 31, con le eventuali riduzioni di legge, e la presentazione di polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle SS.AA. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione di importo pari all'importo del contratto, comprensiva

anche di una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo o di regolare esecuzione, con un massimale pari al 5% della somma assicurata, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00;

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Operatori economici di cui all'art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli art. 47 e 48.

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti da "Codice".

I Consorzi devono indicare, a pena di esclusione, all'atto della presentazione dell'offerta, i singoli consorziati per conto dei quali concorrono, ovvero l'intendimento di eseguire le opere in proprio. Ai consorziati individuati per l'esecuzione delle opere è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara.

La costituzione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti, successivamente alla partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 8, 12 e 13 dell'art. 48 del Codice.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell'associazione o del consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede d'offerta, pertanto, in caso di aggiudicazione i soggetti componenti e/o assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati nel verbale di aggiudicazione o nel contratto.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Qualora il concorrente non sia in possesso della qualificazione richiesta dovrà o associarsi verticalmente o dovrà dichiarare, a pena di esclusione, di subappaltare tali lavorazioni ad imprese in possesso di idonea qualificazione. Per il subappalto si rimanda alle norme di cui all'art. 105 del Codice.

L'avvalimento è consentito nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 89 del Codice.

11. DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE): ai sensi dell'art. 85 del Codice, è facoltà del concorrente attestare il soddisfacimento delle condizioni relative a

- a) non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
- b) soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;
- c) soddisfare gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.

attraverso il Documento Unico di Gara Europeo, nel formato allegato al presente bando, da allegare alla documentazione amministrativa della manifestazione di interesse, ovvero direttamente compilabile dalla piattaforma telematica adottata da questa S.A.

Vanno compilate le parti del DGUE relative alla "Parte II", alla "Parte III", alla "Parte IV", quest'ultima limitatamente alla Sezione a, e alla "Parte VI".

L'allegazione di tale documento non esime il concorrente dalla presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, utilizzando, preferibilmente, la modulistica allegata.

Il DGUE è il documento di gara unico europeo approvato con regolamento della Commissione Europea del 05.01.2016 che va compilato secondo le istruzioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 06.01.2016.

12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:

12.1. SOGGETTO SINGOLO caso di concorrente stabilito in Italia: il concorrente all'atto di presentazione dell'offerta deve possedere i requisiti di partecipazione alla gara richiesti al punto 3.5 del presente bando.

12.2. RIUNIONE D'IMPRESE caso di concorrenti stabiliti in Italia. Ai concorrenti è consentita la facoltà di presentare l'offerta in riunione d'impresae ai sensi dell'art. 48 del Codice, alle condizioni ivi previste e purché in possesso dei requisiti stabiliti. In caso di raggruppamento di operatori economici non ancora costituiti, **gli operatori medesimi che costituiranno il raggruppamento devono dichiarare nella**

istanza di ammissione che si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi, o si sono già riuniti, in raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente. Ai sensi dell'articolo 48 del Codice, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento stesso.

All'atto della partecipazione alla gara le imprese e/o i consorzi costituenti i raggruppamenti temporanei di impresa dovranno indicare, **a pena di esclusione**, il tipo di associazione (orizzontale o verticale) costituita o che intendano costituire ai fini dell'esecuzione dell'appalto e le percentuali di lavoro attribuite a ciascun componente il raggruppamento.

12.3 CONCORRENTI RESIDENTI IN ALTRI STATI ADERENTI ALL'UNIONE EUROPEA: sono ammessi alla partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del "Codice", gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea. Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'AAP e dagli altri accordi internazionali a cui l'Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di tali accordi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del Codice

12.4 AVVALIMENTO: i concorrenti singoli, raggruppati o consorziati, possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti richiesti attraverso il ricorso all'istituto dell'avvalimento disciplinato dall'art. 89 del Codice, per come meglio specificato nel Disciplinare di Gara (Capitolo A, paragrafo 2).

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle opere superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, 10 novembre 2016, n. 248, recante "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati.

Nel caso di avvalimento dovrà essere prodotta, nell'ambito della Documentazione Amministrativa, la seguente documentazione:

- a) **attestazione** sul possesso dei requisiti richiesti dal bando o dalla lettera di invito dell'operatore ausiliario;
- b) **dichiarazione** sottoscritta dall'operatore ausiliario attestante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento
- c) **dichiarazione** sottoscritta dall'operatore ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente

- d) **originale o copia autentica del contratto** in virtù del quale l'operatore ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto
- e) **dichiarazione** resa dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

La dichiarazione di cui al precedente punto b) potrà essere resa mediante l'utilizzo del modello di istanza (Allegato 1 del presente Disciplinare). Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l'impresa ausiliaria, e dovranno essere accompagnate da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri. In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente comma 2°, punto a), ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà apposto DGUE dell'impresa ausiliaria (compilato esclusivamente nella parte II, lett. A e B, e nelle parti III e IV). In caso di libera compilazione a cura dell'impresa ausiliaria e/o in caso di presentazione del DGUE, la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno comunque contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel citato Allegato n. 1 al presente Disciplinare di Gara.

Nell'ambito della dichiarazione sostitutiva resa dal Concorrente, in conformità al Disciplinare e/o nell'ambito del DGUE del Concorrente, dovranno essere indicate le informazioni sui requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 del medesimo Codice.

La Stazione Appaltante verifica, conformemente agli artt. 85, 86 e 88, del Codice se i soggetti della cui capacità l'Operatore intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del medesimo Codice. Essa impone all'Operatore di sostituire le imprese ausiliarie che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Resta inteso che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12°, del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante **esclude** il Concorrente ed esclude la garanzia.

Il Concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del Concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), del Codice, o alle esperienze professionali pertinenti, gli Operatori Economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

La Stazione Appaltante eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'Appalto, con le modalità previste dall'art. 89 del Codice.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto, di cui al precedente punto, il soggetto concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 1 dell'art. 89 del Codice.

13. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione.

14. VARIANTI SULL'OFFERTA: non sono ammesse offerte in variante;

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO: è disciplinato ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, in relazione alla sanabilità dell'incompletezza o irregolarità della documentazione di gara.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. ALTRE INFORMAZIONI:

- a)** Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) della Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
- b)** Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice; ed in presenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 41 del d.l.vo 11.4.2006, n. 198 (**Codice delle pari opportunità tra uomo e donna**) o in caso di violazione dell'art. 44 del d.l.vo 25.7.1998, n. 286 come modificato dall'rt. 28 comma 1 L. 189/02 (**disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero**).
- c)** Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che, al momento della presentazione dell'offerta, non dimostrino, con le modalità previste dal disciplinare di gara, la regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL, Cassa Edile. Si precisa che saranno esclusi dal partecipare alla gara quei soggetti che risulteranno iscritti ad enti diversi dalla Cassa Edile.
- d)** Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che, al momento della presentazione dell'offerta, non dimostrino di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui al precedente articolo **5**;

- e) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procederà esclusivamente al sorteggio del primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio deve essere effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari con offerte uguali.
- f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- g) **Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;**
- h) I corrispettivi e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;
- i) **Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;**
- l) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 110 del Codice.
- m) L'operatore si obbliga in caso di aggiudicazione ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ad indicare un c/c bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a. sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto nonché ad avvalersi dello stesso c/c per tutte le operazioni relative all'appalto compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il C.I.G. ed il C.U.P. ove previsto (il mancato rispetto di questo obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale);
- n) Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono uniformarsi a quanto previsto. Le prescrizioni contenute nel presente bando sostituiscono o modificano eventuali diverse prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto;
- o) Per le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale;
- p) Ai fini dei controlli antimafia preventivi, si applica la direttiva del Ministero dell'Interno del 23/07/2010;
- q) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi degli articoli 20,21, e 22 del D.lgs. del 30/06/2003 n.196, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
- r) Si precisa, che la stazione appaltante non si riterrà responsabile di eventuali ritardi nei pagamenti ad essa stessa non imputabili.
- s) Il C.S.A. costituirà parte integrante del contratto.
- t) Il concorrente, nell'offerta economica dovrà anche indicare, a pena di esclusione, l'importo derivante dagli oneri di sicurezza aziendali, ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti, per come in ultimo sostenuto dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, del 15.06.2015, n° 2941.
- u) L'appaltatore, ai sensi dell'art. 34 del Codice, dovrà attenersi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi adottati con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

17. CLAUSOLE DI AUTOTUTELA:

- a) la stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione del contratto di appalto sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del D.P.R. n. 252/98, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto;
- b) oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

- c) qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara, ovvero la Commissione, rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni, il soggetto deputato all'espletamento della gara, ovvero la Commissione, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità;
- d) il concorrente deve presentare apposita dichiarazione sottoscritta, con la quale nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori, alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato d'avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare, e si obbliga altresì espressamente ad inserire identica clausola nei contratti di subappalto, di nolo, cottimo etc., dichiarando di essere consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
- e) la S.A. si riserva la facoltà di interrompere e annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo senza che ai concorrenti possa riconoscersi alcuna pretesa a qualsiasi titolo avanzata. In particolare, l'espletamento della manifestazione di interesse non assegna alcun diritto ai candidati sulla indizione della successiva procedura negoziata, potendosi il procedimento interrompere con la sola acquisizione delle manifestazioni di interesse, senza che la S.A. debba eventualmente motivare tale opzione. La sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla gara equivarrà ad espressa accettazione della presente norma e quale formale rinuncia a qualsiasi fattispecie di rivalsa sulla mancata definizione dell'appalto e sulla aspettativa eventualmente formatasi.

18. MISURE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA. Ai sensi della L. 136/2010 si prevede quanto segue:

- 1) **Gli affidatari hanno l'obbligo** ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, **di indicare un numero di conto corrente unico**, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a. sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto nonché ad avvalersi dello stesso c/c per tutte le operazioni relative all'appalto compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il C.I.G. ed il C.U.P. (il mancato rispetto di questo obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale);
- 2) La risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
- 3) L'Ente appaltante verifica il rispetto degli obblighi di cui ai punti 1 e 2.
- 4) Alle procedure di gara e al relativo contratto di appalto si applicheranno le norme della **Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"**

19. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: dott. ssa Maria Assunta Brando, Responsabile del Settore Affari Generali, tel. 0973/720242, PEC: comune.maratea@cert.ruparbasilicata.

20. CONTROVERSIE: L'Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Basilicata, Potenza.

Il termine per l'impugnazione degli atti di gara è fissato dagli artt. 119 e ss. del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i. recante "Codice del Processo Amministrativo".

Per tutte le controversie che dovessero insorgere successivamente all'aggiudicazione o durante la fase contrattuale, sarà competente in via esclusiva il foro di Lagonegro, restando escluso ogni ricorso alla competenza arbitrale

21. NORMA DI SALVAGUARDIA: Nel rispetto delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo, la stazione appaltante, a garanzia formale e sostanziale della procedura di scelta del contraente, **può dichiarare di annullare la gara, o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura.**

IL RUP

Dott. ssa Maria Assunta Brando



COMUNE DI MARATEA
(Provincia di Potenza)

Codice Fiscale: 00144100765 – Loc. Cappuccini- Telefono +39.0973.874111 - Sito
Web: www.comune.maratea.pz.it - PEC: comune.maratea@cert.ruparbasilicata.it

SETTORE AFFARI GENERALI

Telefono: 0973 720242 - - PEC: comune.maratea@cert.ruparbasilicata.it.

PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L’AFFIDAMENTO SPERIMENTALE DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI APERTURA AL PUBBLICO E CUSTODIA DELLA GROTTA DELLE MERAVIGLIE PER L’ANNO 2022.

CIG XXXXXXXXXX

DISCIPLINARE DI GARA

SEZIONE I

MODALITÀ DI GESTIONE TELEMATICA DELLA PROCEDURA

La procedura di cui trattasi sarà esperita con modalità telematica, mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, oltre che gli scambi di informazioni e comunicazioni, come meglio specificato nel presente disciplinare telematico.

I.1 - DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:

Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori Economici abilitati al sistema informatico, ai sensi dell’art. ai sensi ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016, per lo svolgimento della gara telematica.

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da email e password, che consentono alle imprese abilitate l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica.

Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal d.lgs. 82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale).

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conosciibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta.

Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico). L’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’art. 29, comma 1 del d.lgs. 82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale), è tenuto dal Centro Nazionale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione (CNIPA), ora DigitPA. In attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 177 del 01 dicembre 2009, il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione è stato infatti trasformato in DigitPA - Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il nuovo sito di DigitPA è raggiungibile all’indirizzo <http://www.agid.gov.it>.

E' necessario un lettore di smart card oppure un opportuno dispositivo idoneo all'applicazione della firma digitale.

Marcatura temporale: è il risultato della procedura informatica che consente di dare certezza all'ora ed al minuto di "chiusura" dell'offerta. Tale procedura garantisce lo stesso livello di inviolabilità delle offerte previsto dalla procedura di gara tradizionale ad evidenza pubblica, dando certezza del momento della chiusura dell'offerta telematica. Consiste nella generazione, tramite processo informatico, di una firma digitale (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore), cui è associata l'informazione relativa a una data e ad un'ora certe. Il kit di marcatura temporale è disponibile presso gli enti certificatori di cui al sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale <http://www.agid.gov.it>.

Numero di serie della marcatura temporale: è il codice che identifica in modo univoco la marcatura temporale apposta su un documento informatico. A seconda dei software di firma e marca utilizzati, questo codice può essere visualizzato in formato decimale o esadecimale (la piattaforma accetta entrambi i formati) e viene denominato in vari modi ("Numero seriale", "Numero di serie", "Serial number",.....).

Gestore del Sistema e assistenza: Studio Amica s.r.l. di San Donaci (BR), di cui si avvale Asmecommm per le operazioni di gara, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.n.50/2016, contattabile al seguente recapito: tel. (+39) 02 40031280, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 9:00–14.00/15.00–18:00, oppure via mail all'indirizzo assistenza@tuttogre.it. Per problematiche tecniche relative alla procedura telematica, i contatti di assistenza Asmecommm sono i seguenti: Tel. 800 955054, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 9:00–14.00/14.30–17:30 – e-mail: assistenza@asmecommm.it - PEC: piattaforma@asmepec.it.

Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, ai sensi dell'art.58 del d.lgs. n.50/2016.

Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un Sistema remoto, ossia a "distanza", per mezzo di connessione alla rete, cui si accede, utilizzando l'email scelta e la password preventivamente impostata, a seguito dell'accreditamento al sistema.

I.2 - DOTAZIONE INFORMATICA

Per partecipare alla presente procedura telematica gli operatori economici devono dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:

Personal Computer collegato ad Internet

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma Net4market sono usufruibili mediante un Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.

E' necessaria una connessione internet con una banda consigliata di almeno 1024 Kb (1Mb).

Se l'accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720.

Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)

- ✓ Google Chrome 10 e superiore;
- ✓ Internet Explorer 9 e superiore;
- ✓ Microsoft Edge;
- ✓ Mozilla Firefox 10 e superiore;
- ✓ Safari 5 e superiore;
- ✓ Opera 12 e superiore.

Configurazione Browser

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web. È necessario disattivare il blocco delle finestre pop-up (se presente).

Programmi opzionali

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).

Strumenti necessari

Una firma digitale e un kit di marcatura temporale.

(ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è più supportato da Microsoft in termini di sicurezza e pertanto con tale S.O. potrebbe non essere possibile utilizzare la piattaforma telematica)

I.3 - AVVERTENZE

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano espressamente La Stazione appaltante, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati.

L'email e la password necessarie per l'accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l'Azienda e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore del Sistema e la Stazione appaltante non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente la Stazione appaltante il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

I.4 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La presente procedura di gara viene gestita tramite la piattaforma telematica "TuttoGare", raggiungibile all'indirizzo sito <https://piattaforma.asmecomm.it/>

Per la partecipazione alla gara, gli operatori economici destinatari dell'invito dovranno abilitarsi alla detta piattaforma. All'uopo l'operatore economico dovrà compilare gli appositi form on line che danno la possibilità di inserire i propri dati. Contestualmente alla registrazione, il gestore del sistema attiva l'utenza, costituita da email e password associati all'operatore economico abilitato, permettendo a quest'ultimo di accedere al sistema e di compiere tutte le azioni previste per la presente gara.

In dettaglio, per partecipare alla procedura il concorrente dovrà attenersi a tutte le indicazioni fornite dal documento "Norme tecniche di utilizzo" della piattaforma in uso, scaricabile dal sito <https://piattaforma.asmecomm.it/>, scorrendo in basso la pagina e cliccando sull'omonimo link, comunque allegate al presente documento. In tale documento saranno reperibili tutte le istruzioni per operare in tutte le fasi delle procedure di gare indette sulla piattaforma "TuttoGare", in articolare per quanto attiene all'accreditamento, alle indagini di mercato e alle procedure di gara (negoziate, aperta, etc.).

I.5 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Anche le richieste di chiarimenti sono gestite nell'ambito della piattaforma telematica e le relative istruzioni sono sempre reperibili nel su richiamato documento "Norme tecniche di utilizzo"

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso gli strumenti a disposizione in tale spazio dedicato, entro il termine specificato negli atti di gara.

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente telematico.

Per tutti gli ulteriori dettagli, si rimanda agli atti di gara e, in particolare, alle norme contenute nel Disciplinare.

IMPORTANTE:

La S.A. potrebbe utilizzare tale l'ambiente per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e/o la PEC per le comunicazioni di carattere generale.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di monitorare tale spazio condiviso al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.

La stazione appaltante utilizzerà – per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito. La verifica relativa alla correttezza dell'indirizzo di posta elettronica certificata immesso in piattaforma è ad esclusivo carico del concorrente. La validità dell'indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante. Quest'ultima non risponderà dell'errata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica, certificata o meno, ovvero della mancata indicazione di tali riferimenti, anche se questo dovesse comportare l'esclusione dalla procedura di gara, trattandosi di adempimento obbligatorio posto alla base dell'accreditamento alla piattaforma telematica dell'operatore economico.

I.9 - MODALITA' DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante e dal Gestore della Piattaforma, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la Stazione Appaltante adotterà i provvedimenti di cui al comma 5 bis) dell'art. 79 del Codice, integrato dall'art. 48 del d.lgs. 56/2017, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La sospensione e l'annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli candidati.

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente l'assistenza Asmecomm o il Gestore del Sistema ai contatti riportati all'articolo I.1, nel paragrafo "**Gestore del Sistema e assistenza**".

SEZIONE II

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

A norma dell'art. 45, commi 1 e 2 del Codice sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del suddetto decreto, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi, ai sensi del codice del presente codice, come persone fisiche o persone giuridiche.

In ogni caso gli operatori economici come sopra individuati per la procedura de qua devono essere in possesso dei requisiti dei concessionari indicati nel Bando, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici, ai sensi dell'art. 45 c. 2 del Codice, i seguenti soggetti:

- a. gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società, anche cooperative;
- b. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422. e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e s.m.i., i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

- d. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"]. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

SEZIONE III

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (FASE I)

A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO/AVVISO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE E SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA IN USO, CHIUNQUE INTERESSATO POTRÀ PRESENTARE, NEI TERMINI STABILITI DAL BANDO/AVVISO, LA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE COMPOSTA DA:

- domanda di partecipazione alla Manifestazione di Interesse secondo lo schema allegato al presente Bando/Avviso di cui all'**Allegato M1**.

Tutta la documentazione sopra richiesta dovrà pervenire esclusivamente mediante la piattaforma telematica "TuttoGare", da dove sarà possibile scaricare il modello da utilizzare, per poi ricaricarlo in piattaforma una volta compilato e firmato digitalmente.

LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SONO QUELLE RIPORTATE NEL DOCUMENTO "NORME TECNICHE DI UTILIZZO" DELLA PIATTAFORMA IN USO, SCARICABILE DAL SITO [HTTPS://PIATTAFORMA.ASMECOMM.IT/](https://piattaforma.asmecomm.it/) (SCORRENDO IN BASSO LA PAGINA E CLICCANDO SULL'OMONIMO LINK), ALLEGATO AL PRESENTE DISCIPLINARE, CUI SI RIMANDA.

Tutta la documentazione di gara è comunque visionabile e scaricabile dalla Sezione Amministrazione Trasparente del profilo committente del Comune di Maratea, all'indirizzo www.comune.maratea.pz.it.

SEZIONE IV

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PROCEDURA NEGOZIATA (FASE II)

I CONCORRENTI, SUCCESSIVAMENTE INVITATI ALLA FASE II DI PRESENTAZIONE OFFERTA, DEVONO PRESENTARE, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:

- 1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**, redatta secondo il modello "ISTANZA" allegato al presente bando/disciplinare, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, **con annessa dichiarazione in merito ai requisiti posseduti per la partecipazione alla gara**, dimostrabili anche attraverso l'istituto dell'avvalimento ex art. 89 del Codice producendo i documenti previsti all'art. 12.4 del Bando di Gara, cui si rimanda. Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, alla relativa domanda

dovrà essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità valido, del/dei sottoscrittore/i; l'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso va trasmessa la relativa procura;

AVVERTENZE sull'istanza di partecipazione:

- La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, secondo il modello allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
- Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).
- In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
- Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:
 - nel caso di professionista singolo, dal professionista;
 - nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
 - nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 - nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.
- Il concorrente allega:
 - a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
 - b) copia conforme all'originale della procura, laddove prevista

2. DICHIARAZIONE UNICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA, redatta secondo lo "ALLEGATO 1" all'istanza di partecipazione, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, e resa, a pena di esclusione, in un unico documento, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, DICHIARA:

2.A. DI NON TROVARSI IN ALCUNA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 80, COMMI 1, 2, 3, 4 E 5 DEL CODICE, anche con riferimento al suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, del Codice (norma non operante sino al 31.12.2020 ex art. 1, comma 18, del D.L. 32/2019, come convertito con L. 55/2019), e specificatamente:

2.A1. condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

2.A1a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,

nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- 2.A1b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - 2.A1b.bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - 2.A1c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - 2.A1d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - 2.A1e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - 2.A1f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - 2.A1g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2.A2. **cause di decadenza, di sospensione o di divieto** previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo, altresì, quanto previsto dall'art. 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n° 159
- 2.A3. **con riferimento ai superiori punti A1 e A2**, l'esclusione, ai sensi del comma 3 dell'art. 80, va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
- del **titolare o del direttore tecnico**, se si tratta di impresa individuale;
 - di un **socio o del direttore tecnico**, se si tratta di società in nome collettivo;
 - dei **soci accomandatari o del direttore tecnico**, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - dei **membri del consiglio di amministrazione** cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, **dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro**, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
- In ogni caso **l'esclusione e il divieto operano** anche nei confronti dei **soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara**, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- 2.A4. **violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello

Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all' importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2.A5. con riferimento all'operatore economico concorrente, e anche al suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice (norma non operante sino al 31.12.2020 ex art. 1, comma 18, del D.L. 32/2019, come convertito con L. 55/2019):

2.A5a) **gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza lavoro** nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice, dimostrabili dalla stazione appaltante con qualunque mezzo adeguato (Art.30, comma 3: Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X);

2.A5b) essere **sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni**, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2.A5c) essersi reso colpevole di **gravi illeciti professionali**, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, per come dimostrabile con mezzi adeguati dalla stazione appaltante;

2.A5c.bis) aver tentato di **influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante** o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione

2.A5c.ter) aver dimostrato **significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione** che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

2.A5c.quater) aver commesso **grave inadempimento nei confronti di uno più subappaltatori**, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato

2.A5d) essere in presenza di **conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2**, non diversamente risolvibile (Art. 42, comma 2: Si ha conflitto d' interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62);

2.A5e) aver causato **distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

- 2.A5f) essere assoggettato alla **sanzione interdittiva** di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad **altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione**, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 2.A5f.bis) aver **presentato** nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti **documentazione o dichiarazioni non veritiere**;
- 2.A5f.ter) **essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC** per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- 2.A5g) **essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione** ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- 2.A5h) aver **violato il divieto di intestazione fiduciaria** di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- 2.A5i) non aver presentato la **certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68**, ovvero non autocertificarsi la sussistenza del medesimo requisito;
- 2.A5l) **essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale** aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, **e non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria**, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulatanei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- 2.A5m) trovarsi in una **situazione di controllo** di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- Restano salvi i rimedi di cui al comma 7 dell'art. 80 del Codice, come motivato dalla S.A. ai sensi del successivo comma 8.

AVVERTENZE sulle dichiarazioni di cui alla lettera A:

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Con riferimento ai commi 7, 8 e 9 dell'art.80:

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 1 della lett. A (comma 1 dell'art. 80), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Con riferimento al comma 10 e 10bis dell'art. 80:

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

Con riferimento al comma 11 dell'art. 80:

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Nelle ipotesi di cui alla lettera 4m), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

La dichiarazione di cui al precedente punto A deve essere resa anche dai soggetti previsti dall'articolo 80, comma 3, e precisamente da (allegato 2):

- titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del d.lgs. 6 settembre 2011, n° 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

- 2.B.** che nei propri confronti non **sono state emesse sentenze** ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
- 2.C.** **i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali altri titolari, soci**, anche accomandatari, o socio unico, o soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, **direttori tecnici, amministratori** a qualsiasi titolo muniti di poteri di rappresentanza;
- 2.D.** i nominativi, le date di nascita, la residenza degli eventuali di titolari, soci, anche accomandatari, o socio unico, o soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, direttori tecnici, amministratori a qualsiasi titolo muniti di poteri di rappresentanza **cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (la dichiarazione va resa anche se negativa)** e dichiara che per tali soggetti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; ovvero, in alternativa, dichiara:
 1. che il reato è stato depenalizzato, ovvero è intervenuta la riabilitazione, ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero è stata dichiarata la revoca della condanna medesima;
 2. che nei loro confronti l'impresa ha adottato misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea):

- 2.E.** di possedere i **requisiti necessari per la partecipazione alla presente procedura** in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi;
- 2.F.** la propria condizione di **non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99**; in caso di associazione temporanea o Consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi, la dichiarazione deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
- ovvero** (in alternativa)
- di **avere ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12.03.1999, n° 68** (caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
- 2.G.** di avere direttamente o con delega a personale dipendente **esaminato tutti gli elaborati progettuali**, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di **essersi recati sul luogo di esecuzione dell'appalto**, di **avere preso conoscenza delle condizioni locali**, della viabilità di accesso, di **aver verificato, ove previsto o necessario, le capacità e le disponibilità delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate**, nonché di **aver accertato tutte le circostanze generali e particolari** suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'appalto e di **aver giudicato lo stesso appalto eseguibile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto**
- 2.H.** di avere effettuato una **verifica della disponibilità della mano d'opera** necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- 2.I.** di essere **disponibile ad iniziare l'esecuzione dell'appalto, anche in pendenza del contratto**, e, di conseguenza, di accettare che, a mente del comma 8, ultimo periodo, dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016, potrà essere disposta l'esecuzione d'urgenza del contratto, ricorrendo i presupposti ivi contemplati, circa il grave pregiudizio all'interesse pubblico perseguito col presente appalto determinabile dalla ristrettezza dei tempi previsti nel finanziamento dell'opera; **il concorrente, con la partecipazione alla procedura di gara, darà implicita attestazione di conoscenza della presente condizione e si impegna, incondizionatamente, all'immediato inizio delle attività, per come disposto dalla S.A. a seguito dell'aggiudicazione, e al pedissequo rispetto dei tempi di esecuzione dell'appalto** previsti nel capitolato speciale e nello schema di contratto allegato agli atti di gara;
- 2.J.** che l'impresa in caso di aggiudicazione dei lavori **si obbliga ad indicare un numero di conto corrente unico** sul quale l'ente appaltanti farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il C.I.G. ed il C.U.P. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale.
- 2.K.** di essere edotto ed accettare che tutte le **comunicazioni con la S.A.**, anche quelle di cui all'art. 76 del d.lgs. 50/2016, avvengano attraverso **Posta Elettronica Certificata, ovvero attraverso la piattaforma telematica indicata negli atti di gara, cui si rimanda;**
- 2.L.** l'indirizzo **postale della sede legale**, quello di **posta elettronica, anche certificata**, ed il **numero di fax** ai quali verranno inviate tutte le comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti nell'ambito del presente procedimento;
- 2.M.** quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, o alle categorie subappaltabili o scorporabili per legge, intende, ai sensi dell'articolo 105 del Codice, **subappaltare** o concedere a cottimo;
- 2.N.** se, eventualmente, intende avvalersi di **noli a freddo** per l'esecuzione dei lavori;

2.O. di **non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti**, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art.48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

(caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d) ed e) del d.lgs. 50 /2016.)

2.P. le **imprese consorziate** per cui il consorzio partecipa per le seguenti, dichiarando che non partecipano alla presente gara in nessuna altra forma:

(caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - non ancora costituito):

2.Q. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito **mandato speciale con rappresentanza** o funzioni di capogruppo; nel caso di associazione di tipo orizzontale o miste i concorrenti devono indicare, a pena d'esclusione, la quota di partecipazione al raggruppamento;

2.R. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad **uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici** con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; (**allegato 5**);

(caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito):

2.S. di conferire **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE

2.T. di accettare espressamente la norma del bando secondo cui la S.A. si riserva la **facoltà di sospendere e/o annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo** senza che ai concorrenti possa riconoscersi alcuna pretesa a qualsiasi titolo avanzata. La sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla gara equivarrà ad espressa accettazione della presente norma e quale formale rinuncia a qualsiasi fattispecie di rivalsa sulla mancata definizione dell'appalto e sulla aspettativa eventualmente formatasi.

2.U. che all'operatore economico non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni per **gravi comportamenti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi** ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 286/98 come modificato dall'art.28 comma 1 L.189/02 (disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

2.V. che l'operatore economico non è incorso nell'esclusione dalle gare fino a due anni per **gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro**, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 198/06 (pari opportunità uomo/donna);

2.X. che l'operatore economico non è incorso nell'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti **condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro** della categoria e della zona, ai sensi dell'art. 36 della L. 300/70 (libertà e dignità dei lavoratori – libertà sindacale);

2.Y. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n° 196, che i **dati personali** raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

2.W. che, nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a **comunicare, tramite il R.U.P.**, alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato d'avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare, e si obbliga altresì espressamente ad inserire identica clausola nei contratti di subappalto, di nolo, cottimo etc., dichiarando di essere consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse

2.Z. di avvalersi della possibilità di **riduzione dell'importo della cauzione provvisoria** ai sensi dell'art.93, comma 7, del Codice, precisando la percentuale complessiva di riduzione e dettagliandone le fattispecie.

3. **GARANZIE (provvisoria, definitiva e coperture assicurative): a pena di esclusione**, deve essere allegata una cauzione provvisoria **intestata al Comune di Mazzarone**, corredata dell'impegno di un fideiussore

per il rilascio della garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 93 del Codice, nel rispetto di quanto riportato all'art. 9 del Bando di Gara cui si rimanda. **DISPOSIZIONE NON OPERANTE ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del Decreto.**

4. **Ove previsto, documentazione comprovante l'avvenuto VERSAMENTO del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici**, determinata, per il presente appalto, ai sensi dell'art. 1 comma 67, della legge 23.12.2005, n° 266, della deliberazione del 5 maggio 2014 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, **in conformità all'art. 5 del BANDO/AVVISO di gara, cui si rimanda.**

A comprova dell'avvenuto pagamento il partecipante deve allegare la copia stampata dell'email di conferma trasmessa dal sistema di riscossione, ovvero fotocopia dello stesso, corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità valido, ovvero lo scontrino in originale del versamento. La stazione appaltante, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, potrà effettuare il controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

5. DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE):

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, attraverso la piattaforma telematica adottata, come di seguito indicato.

PARTE II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

In tal caso il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

In tal caso il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

[per gare di importo pari o superiore alla soglia comunitaria] Il concorrente, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

- 2) dichiarazione integrativa a firma del subappaltatore in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice;
- 3) PASSOE del subappaltatore.

PARTE III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste all'art. 2.A. del presente disciplinare.

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 2.A del presente Disciplinare].

PARTE IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale richiesto dal presente bando;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria richiesto dal presente bando;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica richiesto dal presente bando;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale richiesto dal presente bando.

PARTE VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" pubblicate sulla Gazzetta ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016. Qualora la domanda di partecipazione alla gara e l'offerta economica siano state firmate da un procuratore, le dichiarazioni del DGUE devono riferirsi anche a tale procuratore ed il DGUE deve essere firmato anche dal procuratore stesso.

Accanto ad ogni firma deve essere indicato in modo leggibile il nominativo e la qualifica del sottoscrittore ed al DGUE deve essere allegata copia fotostatica leggibile del documento d'identità dei sottoscrittori.

AVVERTENZE GENERALI ALLA PRESENTE SEZIONE

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) della Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di

pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Tutta la documentazione sopra richiesta dovrà pervenire esclusivamente mediante la piattaforma telematica "TuttoGare", da dove sarà possibile scaricare il modello da utilizzare, per poi ricaricarlo in piattaforma una volta compilato e firmato digitalmente.

LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SONO QUELLE RIPORTATE NEL DOCUMENTO "NORME TECNICHE DI UTILIZZO" DELLA PIATTAFORMA IN USO, SCARICABILE DAL SITO [HTTPS://PIATTAFORMA.ASMECOMM.IT/](https://piattaforma.asmecomm.it/) (SCORRENDO IN BASSO LA PAGINA E CLICCANDO SULL'OMONIMO LINK), ALLEGATO AL PRESENTE DISCIPLINARE, CUI SI RIMANDA.

SEZIONE V

OFFERTA ECONOMICA PROCEDURA NEGOZIATA (FASE II)

DEVE ESSERE CARICATA A SISTEMA, SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA IN USO, L'OFFERTA ECONOMICA contenente l'indicazione dell'importo in RIALZO offerto rispetto all'importo a base di gara, di cui al punto 3.4 del Bando/Avviso

L'offerta IN RIALZO percentuale deve essere espressa con quattro cifre decimali, indicate sia in cifre che in lettere; in ogni caso, si terrà conto solo delle prime quattro cifre decimali. In caso di discordanza tra l'importo in lettere e quello in cifre si terrà conto di quello corrispondente al maggior ribasso percentuale. Farà fede, comunque, quello indicato in piattaforma, come nel seguito si preciserà.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti. In caso che il suddetto documento sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

Nell'offerta economica l'operatore, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice.

Tutta la documentazione sopra richiesta dovrà pervenire esclusivamente mediante la piattaforma telematica "TuttoGare", da dove sarà possibile scaricare il modello da utilizzare, per poi ricaricarlo in piattaforma una volta compilato e firmato digitalmente.

LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SONO QUELLE RIPORTATE NEL DOCUMENTO "NORME TECNICHE DI UTILIZZO" DELLA PIATTAFORMA IN USO, SCARICABILE DAL SITO [HTTPS://PIATTAFORMA.ASMECOMM.IT/](https://piattaforma.asmecomm.it/) (SCORRENDO IN BASSO LA PAGINA E CLICCANDO SULL'OMONIMO LINK), ALLEGATO AL PRESENTE DISCIPLINARE, CUI SI RIMANDA.

SEZIONE VI

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La Commissione espletterà la gara con i seguenti tempi e modalità:

in seduta pubblica, presso la sede dell'Ufficio tecnico del Comune, nelle date e orari stabiliti nel bando di gara, si darà avvio alla fase di esame documentale delle offerte pervenute. Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti operando nell'ambito della piattaforma telematica o attraverso l'utilizzo dell'ambiente "Chiarimenti".

Alle sedute pubbliche potranno assistere non più di due rappresentanti per ogni concorrente che, se legali rappresentanti o persone munite di delega (anche in carta semplice, purché con esplicito riferimento alla pro-

cedura di gara in oggetto, a firma del Legale Rappresentante del concorrente, con allegato copia del documento del delegante), potranno far verbalizzare le loro osservazioni. In assenza di delega il rappresentante del concorrente potrà solo assistere alle sedute pubbliche della Commissione, senza possibilità di intervento.

Il seggio di gara, il giorno stabilito per l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, in seduta pubblica, sulla base dei files contenuti nella "**Documentazione amministrativa**", procede a:

1. verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara; l'esclusione opera anche in presenza di documentazione telematica non leggibile per problematiche connesse con la trasmissione dei dati e/o il caricamento degli stessi nel sistema, ovvero in presenza di atti che, erroneamente, afferiscono a procedure diverse dalla presente, indette da altre stazioni appaltanti, per le quali non è possibile desumere inequivocabilmente l'intenzione di partecipare alla specifica procedura indetta da questa S.A.
2. verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni presentate, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
3. verificare che non vi siano concorrenti che partecipino alla gara in più di un raggruppamento o consorzio, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima gara in un raggruppamento o consorzio e che i consorziati, che concorrono per un consorzio, non partecipino in qualsiasi altra forma, procedendo, conseguentemente, alle relative esclusioni;
4. qualunque sia l'importo degli appalti, procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali e di tutti gli altri requisiti richiesti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte e dei riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'ANAC. La commissione, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del Decreto
5. **all'esclusione dalla gara** dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali;
6. **alla comunicazione** di eventuali false dichiarazioni agli uffici dell'amministrazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'ANAC e all'Osservatorio regionale dei Lavori Pubblici ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
7. ad espletare le procedure di verifica della correttezza documentale e delle dichiarazioni presentate dai concorrenti con ricorso i mezzi di prova contemplati all'art. 86 del Decreto;
8. ad attivare le procedure di soccorso istruttorio previste dall'art. 83, comma 9, del Decreto, nel rispetto delle statuizioni sulla sanzione prevista al punto 15 della lettera di invito;

Successivamente, in seduta pubblica, il seggio di gara procederà all'apertura delle offerte economiche ed alla visualizzazione dei punteggi ad esse attribuiti e della relativa graduatoria elaborata dalla piattaforma telematica.

Si precisa che:

- i. trattandosi di appalto di importo sotto soglia ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto, l'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo, ovvero, nel caso di specie, del prezzo più conveniente determinato in rialzo percentuale, con quattro cifre decimali, rispetto alla base d'asta, non configurandosi il caso di cui all'art. 95, comma 3, del Codice, in conformità a quanto stabilito all'art. 50, comma 1, del Codice;
- ii. **l'omessa indicazione dell'offerta in rialzo è motivo di esclusione.**
- iii. Non sono ammesse offerte alla pari o in diminuzione.

Qualora venga accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i candidati offerenti che le hanno presentate.

All'esito della superiore procedura verrà redatta la graduatoria delle offerte pervenute e si procederà col dichiarare la **proposta di aggiudicazione in favore del primo classificato** e ad individuare il secondo classificato. Di tale risultato si darà conto nel relativo verbale delle operazioni effettuate.

La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all'aggiudicatario ed, eventualmente, al secondo in graduatoria l'esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti richiesti dal bando.

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la commissione di gara procede:

1. **all'esclusione dalla gara** dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali;
2. **all'escussione della cauzione provvisoria (ove presente)** ed alla segnalazione, del fatto all'ANAC e all'Osservatorio regionale dei Lavori Pubblici ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi posti in contenitori sigillati a cura della commissione di gara, saranno custoditi nel locale di sicurezza, con forme idonee ad assicurarne la genuinità, a cura del Responsabile adempimenti in fase di gara.

Il seggio di gara, se lo ritiene opportuno, procede, nella stessa seduta, o in successive sedute pubbliche, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei candidati offerenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, secondo le modalità indicate nel presente disciplinare ed all'eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti.

SEZIONE VII

UTILIZZO DEL SISTEMA AVCpass

Analizzato il contesto territoriale di riferimento e trattandosi di procedura interamente gestita con sistema telematico, ai sensi dell'art. 81, comma 2 del Codice e dell'art. 9, comma 1, della deliberazione ANAC n° 157 del 17.02.2016, **NON È OBBLIGATORIO L'UTILIZZO DEL SISTEMA AVCpass PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI IN SEDE DI GARA.** Pertanto non sarà obbligatoria la generazione del PassOE.

SEZIONE VIII

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a

conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti

SEZIONE IX

INFORMATIVA SUI DATI ACQUISITI DAL COMUNE

Per la partecipazione alla procedura, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, al Comune quale titolare del trattamento di tali dati, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento

I dati forniti vengono acquisiti dal Comune per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della concessione nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

Si precisa che:

- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal Comune ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
- Tutti i dati acquisiti dal Comune potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Comune potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del d.lgs. n. 196/2003

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Comune in intestazione.

Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 è il RUP.

SEZIONE X

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di controlli delle dichiarazioni rese e di lotta alla mafia.

La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione del contratto di appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del prefetto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.

L'aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre, l'Appaltatore dovrà inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Clausola risolutiva espressa: Si specifica sin d'ora che qualora l'Aggiudicatario non dovesse assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto sarà risolto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

Rimane ferma la **facoltà della S.A. di ricorrere alle forme semplificate di formalizzazione del rapporto contrattuale** con l'affidatario, con ricorso alla **scrittura privata**, laddove contemplato nel vigente quadro regolamentare, o con lo **scambio di corrispondenza** nel caso di adozione della procedura negoziata

SEZIONE XI

ALTRE INDICAZIONI

XI.1 - AVVERTENZE

Si avverte che in caso di discordanza tra il progetto posto a base di gara e gli atti di gara, prevalgono le indicazioni e prescrizioni contenute in questi ultimi, secondo l'ordine di gerarchia.

I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comporteranno esclusione della gara. Ne sarà fatta denuncia alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno degli offerenti fosse presente nella sala della gara.

Il Presidente della commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di rinviare la data del suo esperimento senza che gli offerenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo e di sospendere e differire le operazioni di gara informandone gli astanti.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile sin dalla proposta di aggiudicazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

XI.2 - ACCORDO BONARIO

Trovano applicazione gli artt. 205 e 206 del Codice.

XI.3 - COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 22 delle Regole del Sistema di e-Procurement, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e candidati invitati si intendono validamente ed efficacemente effettuati attraverso l'ambiente telematico della piattaforma. Si invitano pertanto gli operatori a monitorare costantemente la suddetta piattaforma, per reperire tutte le comunicazioni e/o informazioni che la S.A. riterrà di proporre. Ciò anche ai fini dell'espletamento delle sedute pubbliche di gara. A tal fine ci si servirà, degli indirizzi di posta elettronica certificata, tra quelli indicati nel presente Disciplinare e dal candidato/concorrente al momento dell'accreditamento alla piattaforma telematica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla S.A.; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Ai sensi del comma 3 del succitato art. 22, la S.A. potrà comunque utilizzare le PEC dei concorrenti per ogni comunicazione e/o chiarimento necessario in relazione alla specifica procedura. Allo stesso modo, gli operatori economici potranno utilizzare la PEC della S.A. comune.maratea@cert.ruparbasilicata.it per proporre le proprie richieste di chiarimenti in ordine alla procedura indetta.

XI.4 - CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti attraverso la piattaforma telematica, **entro cinque giorni dal termine di scadenza della presentazione delle offerte**. Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno pubblicate, al più tardi di due giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in forma anonima sulla specifica sezione della piattaforma telematica utilizzata. Rimane a carico degli operatori economici concorrenti l'onere di monitorare tale ambiente, al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

XI.5 - SPECIFICHE SULL'ADOZIONE DEI MODELLI DI PRESENTAZIONE OFFERTA

Si avvisa che l'Amministrazione appaltante ha predisposto dei modelli, da utilizzare e che sono disponibili in allegato nella **piattaforma telematica "TuttoGare"**, da dove sarà possibile scaricare tutti i modelli da utilizzare, per poi ricaricarli in piattaforma una volta compilati e firmati digitalmente.

Si invita vivamente il concorrente ad utilizzare i modelli evitando di trascriverli e riprodurli con propri sistemi di memorizzazione e di stampa. L'uso diretto dei moduli, oltre a costituire maggiori garanzie del concorrente nell'evitare errori di compilazione, consentirà alla Commissione di gara di controllare solo le parti introdotte dal concorrente; la presentazione delle dichiarazioni attraverso altre memorizzazioni e stampe obbliga il seggio all'integrale lettura di tutto il documento presentato, con dilatazione dei tempi di espletamento delle operazioni di gara e rischio di errori nel riconoscimento delle dichiarazioni stesse.

Qualora il modello non presenti tutti gli spazi necessari per la completa indicazione delle informazioni richieste, queste potranno essere scritte e sottoscritte su fogli aggiuntivi.

Il dichiarante deve avere cura di verificare attentamente la rispondenza delle dichiarazioni, rese attraverso l'uso dei modelli, **alla propria situazione**.

L'apposizione della crocetta in corrispondenza della dichiarazione cui essa si riferisce equivale a formale rilascio della dichiarazione stessa; **la non apposizione della crocetta determina l'omissione della dichiarazione cui essa si riferisce, con conseguente esclusione dalla gara laddove previsto**.

Per agevolarne la compilazione, si precisa che **in circostanza ordinarie** (ditta individuale o società con un solo soggetto munito di rappresentanza e senza direttore tecnico), che non partecipi in raggruppamento, temporaneo o già costituito, e che non abbia necessità di avvalersi dei requisiti di altri soggetti, **i modelli da compilare sono unicamente: l'istanza (in bollo), l'allegato 1, l'allegato 1bis e l'allegato 6 contenente l'offerta economica**. In tal caso, seppur non obbligatorio perché le informazioni richieste son già presenti negli allegati prima citati, sarebbe opportuno compilare comunque l'allegato 4 (DGUE), in quanto l'esperienza ha dimostrato che spesso supplisce a dimenticanze, errori o imperfezioni delle dichiarazioni già prodotte.

IL RUP

Dott. ssa Maria Assunta Brando